



CITTÀ DI CAMPOSAMPIERO

PROVINCIA DI PADOVA

ORIGINALE

Registro Generale n. 36

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 27 DEL 07-04-2020

Ufficio: LLPP (LAVORI PUBBLICI)

**Oggetto: CONTENIMENTO E GESTIONE EMERGENZA COVID19.
ORDINANZA DI CONFERMA, PROOGA ED INTEGRAZIONE DI
MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL DPCM 25 MARZO 2020
NR. 19. ANNULLAMENTO ORDINANZA NR. 26/2020.**

IL SINDACO

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Richiamato l'art. 32 della legge 23.12.1978 n. 833;

Richiamata la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Tenuto conto che l'organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la pandemia da COVID-19;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, 9 marzo 2020 e 11 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Richiamate, con specifico riferimento alla situazione dell'emergenza in Veneto, le ordinanze del Presidente della Giunta regionale nr. 33 del 20.3.2020, nr. 37 del 03.04.2020 e nr. 38 del 04.04.2020;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, nelle regioni italiane tutte;

Visto il Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 ed il recente Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19;

Verificato che l'articolo 3 del predetto Decreto-legge n. 19/2020 non vieta l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti da parte dei Sindaci dirette a fronteggiare l'emergenza, a condizione che esse non risultino in contrasto con le misure statali e che non eccedano i limiti di oggetto di cui al comma 1 del medesimo articolo 3;

Richiamate le seguenti proprie precedenti ordinanze:

n. 18 del 13.03.2020 con la quale è stata disposta la chiusura dei parchi, giardini e aree pubbliche di tutto il territorio comunale fino a tutto il 03 aprile 2020;

n. 19 del 13.03.2020 con la quale è stata disposta la chiusura alla circolazione pedonale e veicolare dei percorsi ciclopedonali "Ostiglia" e "Cammino di Sant'Antonio" nei giorni di sabato e festivi;

n. 23 del 20 del 20.03.2020 con la quale sono state adottate ulteriori misure urgenti per l'attuazione del D.P.C.M. 08.03.2020 e D.P.C.M. 11.03.2020 ai sensi dell'art. 2 del D.L. 23.02.2020, n. 6;

Ritenuto che tale contesto, in considerazione della necessità di garantire un'efficace azione di prevenzione e contrasto all'evolversi della situazione epidemiologica, impone la conferma, fino a cessata emergenza, di tutte le misure di contenimento e gestione sin qui adottate per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio alla salute della collettività locale;

Considerato che, nonostante le misure di prevenzione di carattere generale adottate che impongono la permanenza dei cittadini all'interno delle proprie abitazioni evitando spostamenti non motivati, si sono riscontrate attraverso il servizio di monitoraggio e controllo della polizia locale, ancora presenze di utenti inosservanti delle predette disposizioni, con elevato rischio di contagio della popolazione a causa del formarsi di assembramenti non consentiti;

Ritenuto opportuno necessario ribadire e rafforzare, pur rimanendo nei confini dell'alveo normativo in vigore, la portata delle limitazioni agli spostamenti già disposte, facendo espresso divieto di spostamenti non giustificati all'interno del territorio, con particolare riferimento alle aree pubbliche ed aperte al pubblico, maggiormente frequentate dal passeggio pubblico;

Visti:

- l'art. 32 della L. 23/12/1978 n. 833, l'art. 117 del D.Lgs 31/3/1998 n. 112;
- il Regio Decreto n. 27 luglio 1934, n. 1265 recante Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie;
- l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;

O R D I N A

1. **Di confermare e prorogare il divieto di stazionare e di passeggiare, di svolgere attività motoria**, ludica, ricreativa, sportiva jogging, ecc...) **escluse quelle svolte in prossimità della propria residenza/domicilio/dimora e comunque non oltre 200 m dalla stessa**. Entro il medesimo limite territoriale è consentita l'uscita con gli animali domestici per soddisfare le loro esigenze fisiologiche, con obbligo in tutti i casi, di documentare e comprovare la propria residenza/dimora agli organi addetti al controllo.
2. Di consentire gli spostamenti dovuti a ragioni di lavoro, di salute o di necessità prescritte dai D.P.C.M. del 08 ed 11 marzo 2020 ovvero non rispondenti a comprovate e non rinviabili esigenze primarie di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n. 15350/117(2)/Uff. III - Prot. Civ. del 12.03.2020 e di quelle successive;
3. In correlazione e salve le eccezioni di cui ai precedenti punti 1 e 2, di **interdire al pubblico passeggio**, stazionamento, transito pedonale ovvero con ogni mezzo idoneo per la circolazione e il trasporto di persone e cose, **i parchi, aree, giardini pubblici o aperti al pubblico**, nonché su tutti gli **argini** fluviali e consortili, percorsi ciclopedonali che attraversano il territorio comunale;

D I S P O N E

- Di obblighi sopra specificati, in regime di proroga e ad integrazione di quanto stabilito dalle precedenti ordinanze richiamate in premessa, entrino in vigore con effetto immediato dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.
- La presente ordinanza avrà validità – ai sensi dell'articolo 1 del Decreto-legge n. 19/2020 e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 comma 1 del Decreto-legge stesso – fino a nuova disposizione e comunque fino a cessata emergenza, con possibilità di rimodularne l'applicazione a seconda dell'andamento epidemiologico del COVID -19 ovvero di ulteriori necessità o disposizioni emanate da Autorità superiori.
- Che la presente ordinanza sostituisca in toto la precedente nr. 26/2020 che viene contemporaneamente annullata in quanto non conforme a disposizioni integrative intervenute successivamente;

A V V E R T E

- Che per quanto non espressamente disposto nella presente ordinanza, restano ferme le disposizioni di cui al D.P.C.M. 8 marzo 2020, come richiamate dal D.P.C.M. del 9 marzo 2020 e del D.P.C.M. 11 marzo 2020 nonché da quanto stabilito dal D.L. 25 marzo 2020, n. 19;
- Che la **mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 ad euro 3.000,00** ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Decreto-legge n. 19/2020, D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. con pagamento in misura ridotta determinato in euro 400,00, e che le somme per le **sanzioni accertate introitate dalla Federazione dei Comuni del Camposampierese**, saranno destinate per far fronte alle esigenze economiche dovute all'emergenza epidemiologica in atto;

D I S P O N E

- che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio comunale on line per la durata di 30 giorni.

Dà mandato alla Polizia Locale della Federazione e alle altre Forze dell'Ordine, di vigilare sul rispetto di quanto disposto con la presente ordinanza.

I N F O R M A

ai sensi dell'art. 3. comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.mi., che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre: - ricorso al T.A.R. del Veneto, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi degli articoli 29 e 41 del D. lgs. n. 104/2010 e s.m.i.; - in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla predetta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e s.m.i.).

D I S P O N E

che copia del presente atto venga inviata per opportuna conoscenza e per quanto di competenza:

- Alla Prefettura di Padova
- Presidenza Regione Veneto per le attività Necessarie al contenimento della diffusione del Covid19;
- Alla Questura di Padova;
- Al Comando Compagnia Carabinieri di Cittadella;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Camposampiero;
- Al Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Cittadella;
- Al Comando Provinciale VV.FF.
- Al Comando Polizia Locale Federazione Camposampierese
- Al Coordinatore Distretto di Protezione Civile Federazione Camposampierese

**IL SINDACO
MACCARRONE KATIA**

firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 c. 2 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.